



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 febbraio 2023 n.29

(Ratifica Decreto Delegato 2 dicembre 2022 n.159)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 2 dicembre 2022 n.159 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l'anno 2023- promulgato:

Visto l'articolo 19, commi 1 e 3, della Legge 28 giugno 2010 n.118;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 28 novembre 2022;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 febbraio 2023;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.11 del 21 febbraio 2023;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005, gli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 2 dicembre 2022 n.159 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI MIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO E PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2023

Art. 1

1. Il presente decreto delegato stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l'anno 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

Art. 2

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è di 300 così ripartiti:

- a) 275 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale.
- b) 25 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.

Art. 3

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) e comma 4 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è di 630 così ripartiti:
 - a) 10 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con problemi di disabilità e/o invalidità;
 - b) 140 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti alla famiglia;
 - c) 430 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti anziani;
 - d) 30 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale altamente specializzato nel processo d'internazionalizzazione o di alta specializzazione nel settore bancario, industriale, tecnologico, universitario ed economico, previa dettagliata e specifica relazione del datore di lavoro in cui siano indicati i contenuti del progetto, requisiti e tempistiche del professionista; i lavoratori di cui alla presente lettera possono essere avviati al lavoro anche tramite contratti a progetto stipulati ai sensi dell'articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche ovvero, nel solo settore universitario, tramite apposito programma di stage e/o tirocinio curriculare compilato da docente universitario;
 - e) 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati nel settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e delle attività artistiche;
 - e bis) 10 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come responsabili di produzione che lavorano a turni;
 - e ter) 10 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti al facchinaggio;
 - e quater) 15 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti alle pulizie presso imprese di servizi che svolgono tale attività.

Art. 4

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge n.118/2010 e successive modifiche è di 5.

Art. 5

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge n.118/2010 è di 45.

Art. 6

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi di San Marino, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) della Legge n.118/2010 è di 25.

Art. 7

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro, di cui all'articolo 10-*bis* della Legge n.118/2010 è di 1.125.

Art.8

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all'articolo 10-*ter* della Legge n.118/2010 è di 120.

Art.9

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico di cui all'articolo 17 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101 è di 30.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 febbraio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini